

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ORDINI DEL GIORNO

G100

SACCOMANNO, RIZZI, FOSSON, D'ALIA, BIANCONI, RIZZOTTI, GHIGO, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, MASSIDDA, DI GIACOMO, DE LILLO, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

ogni anno in Italia ci sono 250.000 malati terminali di cui 160.000 oncologici e 90.000 affetti da altre patologie (come quelle cardiache, respiratorie, neurologiche) e che tutti questi dovrebbero avere diritto ad un'assistenza di fine vita in strutture dedicate, gli *hospice*, o a domicilio, con personale adeguato e preparato e che purtroppo solo il 40 per cento dei malati oncologici ha accesso a un processo di cure palliative, contro meno dell'1 per cento dei non oncologici, che sono assistiti in maniera temporanea e discontinua;

considerato che:

con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000» convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39, e che furono stanziati oltre 400 miliardi di lire per realizzare centri residenziali di cure palliative-*hospice*;

considerato altresì che:

nel 2001 avviene il riconoscimento delle cure palliative quali LEA definendole «attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali» e che con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43, sono stati fissati otto standard che le Regioni devono raggiungere per poter dimostrare di aver garantito l'erogazione di questo LEA su tutto il territorio nazionale;

valutando altresì che:

al momento l'auspicata rete assistenziale di cure palliative non ha ridotto la differenza tra le diverse Regioni di cure erogate atte a ridurre il dolore fisico e a fronteggiare attraverso un approccio multidisciplinare i bisogni correlati, quali quelli psicologici, morali, sociali e spirituali con la inevitabile conseguenza di esperienze soggettive, che nel dramma della malattia mortificano oltre la quantità della vita la qualità della stessa,

impegna il Governo:

a completare il programma di *hospice* su tutto il territorio nazionale;

ad articolare gli stessi con le assistenze domiciliari e ambulatoriali al fine di accogliere, curare e rassicurare il malato terminale ed il nucleo familiare offrendo il sostegno fino all'*exitus*;

a disporre l'eliminazione di barriere burocratiche a favore delle più avanzate cure di terapia del dolore, promuovendo una revisione normativa sul consumo delle sostanze psicotrope per favorire l'accesso agli oppiacei e alle altre sostanze utilizzate nelle cure palliative;

a inserire le cure palliative nella formazione universitaria del personale sanitario;

a realizzare campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e i criteri di accesso ai programmi di cure palliative, nonché sull'importanza dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore.

(*) Accolto dal Governo.

G101

BOSONE, BIANCHI

V. testo 2

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento,

impegna il Governo a istituire la Rete per la cura e l'assistenza del coma e dello stato neurovegetativo. A tal fine, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari a:

a) individuare per ogni regione il fabbisogno delle Unità di Risveglio, dei posti letto di accoglienza permanente da collocare sia in strutture assistenziali sia a domicilio e che costituiscono, nell'insieme, la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti in coma, in stato di minima coscienza o in stato neurovegetativo - Rete Stato Neurovegetativo (R.S.N.);

b) definire gli strumenti tecnologici strutturali e organizzativi per raggiungere gli standard qualificanti la Rete di cui alla lettera a);

c) definire i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

d) stabilire le tariffe di riferimento nazionali per i diversi standard di cura e assistenza previsti nell'ambito della Rete, ivi compresa per la

presa in carico globale a domicilio del paziente, da parte dell'erogatore del servizio;

e) definire i servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

f) istituire un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo.

G101 (testo 2)

BOSONE, BIANCHI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento,

impegna il Governo a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più schemi di provvedimento, da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le seguenti finalità:

a) definizione dei criteri per l'individuazione per ogni regione del fabbisogno delle Unità di Risveglio, dei posti letto di accoglienza permanente da collocare sia in strutture assistenziali sia a domicilio e che costituiscono, nell'insieme, la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti in coma, in stato di minima coscienza o in stato neurovegetativo - Rete Stato Neurovegetativo (RSN);

b) definizione degli strumenti tecnologici strutturali e organizzativi per raggiungere gli *standard* qualificanti la Rete di cui alla lettera *a)*;

c) definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

d) definizione delle tariffe di riferimento nazionali per i diversi *standard* di cura e assistenza previsti nell'ambito della Rete, ivi compresa la presa in carico globale a domicilio del paziente, da parte dell'erogatore del servizio;

e) definizione dei servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

f) individuazione delle misure necessarie ad istituire e rendere operativo un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo.

(*) Accolto dal Governo.

G102

BOLDI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

il puntamento oculare (*o eye tracking*) è uno strumento tecnologico nato per rispondere ai bisogni delle persone disabili;

l'utilizzo dell'*eye tracking* sta assumendo particolare rilievo come strumento di ausilio comunicativo per i soggetti affetti da gravi patologie degenerative, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), che in seguito a traumi o a patologie del sistema neuro muscolare hanno perso il controllo motorio e la stessa capacità di parola, pur rimanendo integra ogni funzione cerebrale;

migliaia sono le persone affette da gravi disabilità che potrebbero beneficiare di tali ausili comunicativi, con conseguente significativo miglioramento della qualità della propria vita; la libertà di manifestazione del pensiero rappresenta un diritto fondamentale per la persona umana e un'importante conquista di civiltà, che deve essere garantita, con le tecnologie disponibili, anche alle persone affette da patologie croniche;

l'erogazione di tali dispositivi nell'ambito dell'assistenza domiciliare non avviene in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; tale differenziazione è imputabile in primo luogo al fatto che la normativa sull'assistenza protesica (decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.332) inserisce tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale gli ausili per la comunicazione interpersonale, idonei a facilitare o rendere possibile l'espressione verbale, migliorando la comprensibilità dell'eloquio oppure sostituendosi ad esso, i quali, tuttavia, sono tecnologicamente meno sofisticati;

il decreto di revisione dei LEA 23 aprile 2008, che a causa del riscontro negativo della Corte dei conti non è mai entrato in vigore, prevedeva, per l'assistenza protesica, importanti innovazioni per i portatori di gravi disabilità, grazie all'introduzione di nuovi ausili informatici di comunicazione e di controllo ambientale (tra i quali i comunicatori a sintesi vocale o a *display*, i sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale);

il 1° agosto 2007 è stato sottoscritto in seno alla Conferenza Stato-Regioni un Accordo per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2007; nell'ambito dei finanziamenti disponibili, sono stati vincolati 10 milioni di euro per l'acquisto di comunicatori per i malati in tetraparesi con perdita della parola. Le risorse sono state ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente,

impegna il Governo:

a monitorare lo stato di realizzazione dei progetti per l'acquisto di comunicatori per i malati in tetraparesi con perdita della parola di cui al citato Accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007, sensibilizzando le Regioni che ancora non vi abbiano provveduto ad elaborare progetti in tal senso;

ad adottare, anche in sede di revisione dei livelli essenziali di assistenza, iniziative volte a promuovere la diffusione, nell'ambito dei programmi di assistenza domiciliare e nell'assistenza ospedaliera, residenziale o semi-residenziale, dei comunicatori oculari quali dispositivi atti a consentire la comunicazione dei pazienti affetti da gravi forme di disabilità.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Saccomanno e tutti gli altri componenti del Gruppo PDL della 12ª Commissione.

(**) Accolto dal Governo.

G103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

considerato che secondo quanto contenuto nelle disposizioni finali del disegno di legge in materia di «testamento biologico» è prevista l'istituzione del «Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico» e che «il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

considerato che l'utilizzo del cosiddetto *software* libero non implica il pagamento di licenze d'uso da parte della pubblica amministrazione;

considerato inoltre che la comunità di sviluppatori di programmi a fonte aperta o di *software* libero è usata per elaborare codici e programmi in maniera partecipativa volta alla circolazione delle idee e delle conoscenze tecniche tali da consentire un'effettiva sicurezza e *privacy* dei dati sensibili trattati di molto superiore a quanto offerto dai programmi *software* cosiddetti proprietari;

impegna il Governo:

ad avvalersi della consulenza partecipativa degli sviluppatori di *software* libero nella programmazione dell'archivio unico nazionale informatico riconoscendone pubblicamente il ruolo;

a pubblicizzare l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento attraverso una campagna multimediale, anche virale.

G104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

considerato che le cure palliative non rientrano nel disegno di legge relativo al cosiddetto «testamento biologico»;

considerato che l'Italia ancora non si è data una normativa efficace e strutturata in tale materia;

considerato che tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica sono stati presentati disegni di legge che vogliono regolamentare il tema della cura della terapia del dolore;

auspicando che nelle prossime settimane il Parlamento possa portare a termine i necessari *iter* legislativi per l'adozione di una chiara normativa in materia di cure palliative;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché venga data priorità alla ricerca della necessaria copertura finanziaria per le cure palliative per milioni di italiani.

G105

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Il Senato,

considerato che:

secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con *handicap* permanente grave o ultrasessantacinquenni non auto sufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del SSN e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (All. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio del 2001, richiamato nell'articolo 54 della legge 289 del 2002);

l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109 del 1998 prevede che la compartecipazione dell'utente alle spese di degenza debba avvenire considerando non già il reddito dell'intero nucleo familiare, bensì la situazione economica del solo assistito;

i Comuni disattendono questa norma, basando la compartecipazione sul reddito dell'intero nucleo familiare arrivando anche a chiedere il pagamento dell'intero 50 per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune;

avverso tali richieste illegittime, grazie a diversi pazienti e loro familiari che si sono rivolti all'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), si è più volte pronunciata la recente giurisprudenza ammini-

strativa e ordinaria con sentenze e ordinanze cautelari (TAR Sicilia - Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007; Tar LombardiaMilano, Ordinanza n. 602/08; TAR Toscana, sez. III, Ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, TAR Toscana, sez. II, Ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana sez. II, Ordinanza n. 291/2008; Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca; Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006); sul punto si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 43/08 del 17 gennaio 2008. Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha cassato le doglianze dell'amministrazione ritenendo sussistenti sia il *fumus boni iuris* – la bontà ad un sommario esame delle considerazioni in punto di diritto – che il grave pericolo economico per gli anziani assistiti, stante la sproporzione fra i redditi percepiti dagli stessi e le somme richieste dalla pubblica amministrazione;

nonostante ciò molti Comuni d'Italia, ASL e RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del solo assistito»;

impegna il Governo:

all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure compensative a beneficio di coloro che si trovino o si siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.

G106

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

considerato che l'Italia ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconoscendo l'universalità di quanto codificato dalle Nazioni unite nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976;

considerato che l'Articolo 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede che «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti»;

considerato che l'Articolo 5 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali stabilisce che «Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel

Patto stesso.» E che «Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura»,

impegna il Governo:

a rispettare quanto stabilito nei due Patti ratificati adottando iniziative legislative che in nessun caso violino o restringano i diritti e le libertà fondamentali codificate degli strumenti internazionali dei diritti umani ratificate dalla Repubblica italiana.

G107

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Il Senato,

premesso che l'Italia ha firmato la Dichiarazione universale dei diritti umani e da sempre le sue istituzioni repubblicane sono impegnate tanto in seno al sistema delle Nazioni unite nella promozione e protezione di quanto in essa fu codificato 60 anni fa;

considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

ricordando l'articolo 5 della Dichiarazione secondo il quale «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punitazioni crudeli, inumane o degradanti»;

ricordando l'articolo 8 secondo il quale «Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge;

ricordando l'articolo 12 «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni;

e notando in particolare l'articolo 30 in cui si afferma che «Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati,

impegna il Governo:

a tenere fede agli impegni assunti con la firma della Dichiarazione universale dei diritti umani adottando leggi che in nessun caso possano violare i diritti codificati dal quel documento.

EMENDAMENTI PREMISSIVI ALL'ARTICOLO 1

01.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo».

01.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.

2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.

3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente».

01.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.

2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.

3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani».

01.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI - Radiotelevisione italiana spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

01.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui alla presente legge, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le suddette dichiarazioni. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

01.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Commissione nazionale di controllo)

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge».

01.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993. n. 578».

01.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 e all'articolo 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili».

01.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

2. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale».

01.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato».

01.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene».

01.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta dalla presente legge».

01.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 01.**

1. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

01.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 01.**

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dalla presente legge».

01.15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 01.**

1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.

2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla».

01.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

01.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 50.

(Consenso dell'avente diritto)

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile''».

01.18

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Nella dichiarazione anticipata di volontà, nel caso in cui venga espressa ai sensi della presente legge, il soggetto può inserire indicazioni anche in espressa deroga alle fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione di quelle configurate come accanimento terapeutico».

01.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Divieto di accanimento terapeutico)

1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

3. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, uni-

tamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti di cui al comma 2.

4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

01.20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improponibile

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Cure palliative)

1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

01.21

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «riconosce» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce il diritto alla vita garantendolo, con la presente legge, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

01.22

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce il diritto alla vita garantendolo a tutte le persone presenti nel territorio dello Stato, senza distinzione di razza, di sesso, di religione e di età, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

01.23

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce come inviolabile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, ferme restando le disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sottoscritta dal titolare stesso».

01.24

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La Repubblica riconosce come inviolabile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, garantendo altresì le disposizioni validamente espresse dal paziente in materia di sospensione dei trattamenti sanitari».

01.25

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «diritto inviolabile;» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, così come le terapie del dolore, non possono in alcun caso essere negate senza espressa autorizzazione di chi assiste legittimamente soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.26

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona, senza distinzioni legate alla razza, alla religione in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, a prescindere dalla cittadinanza o dalla residenza della stessa, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di soste-

gno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, così come le terapie del dolore, non possono in alcun caso essere negate senza espressa autorizzazione di chi assiste legittimamente soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.27

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona, senza distinzioni legate alla razza, alla religione in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, a prescindere dalla cittadinanza o dalla residenza della stessa, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, così come le terapie del dolore, non possono in alcun caso essere negate senza espressa autorizzazione di chi assiste legittimamente soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

01.28

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della

scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non valgono in presenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, firmata dal paziente secondo le modalità previste dalla presente legge, che preveda esplicitamente l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione».

01.29

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «dichiarazione anticipata» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa».

01.30

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita».

01.31

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Nomina del fiduciario)

1. La dichiarazione anticipata di cui alla presente legge può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

01.32

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni necessarie, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. La dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa».

01.33

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto, o di età non inferiore ai sedici anni, purché accompagnato da chi eserciti la patria potestà, con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato, tutte le informazioni necessarie, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità. Nel caso in cui il dichiarante sia minorenne e abbia compiuto i sedici anni, deve essere apposta anche la firma di chi esercita la patria potestà.

3. La dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, con le modalità previste dai commi precedenti.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa».

01.34

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto, o, se minorenni, di età non inferiore ai sedici anni, purché accompagnato da chi eserciti la patria potestà, con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dopo aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni necessarie; attesta infine che la sottoscrizione dell'interessato è autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere e certifica, se del caso, la presenza del titolare della patria potestà. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità. Nel caso in cui il dichiarante sia minorenni e abbia compiuto i sedici anni, deve essere apposta anche la firma di chi esercita la patria potestà.

3. La dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

Nella dichiarazione il dichiarante può elencare dettagliatamente i trattamenti sanitari ai quali non ha intenzione di sottoporsi.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, con le modalità previste dai commi precedenti.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredattore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica, e ad adoperarsi per individuare un medico disponibile a farsi carico delle disposizioni contenute nella dichiarazione.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa».

01.35

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni necessarie, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. La dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia.

La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione, senza avere verificato la sussistenza degli elementi che ne garantiscono la validità della dichiarazione stessa. Nel caso in cui il medico ritenga sussistano ragionevoli dubbi sulla validità della dichiarazione, deve comunicarli alla struttura sanitaria territorialmente responsabile ovvero all'autorità giudiziaria».

01.36

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «Le dichiarazioni» respinte; seconda parte preclusa

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono ritenute efficaci quando espresse con le modalità previste dalla presente legge.

2. In particolare, sono efficaci e vincolanti per il medico o per la struttura sanitaria, anche quando la vita o la salute del paziente possano essere compromesse, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. Le dichiarazioni dirette alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita o di interruzione delle pratiche di sostegno vitale.

5. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse; in questo caso comunica la propria decisione alle strutture sanitarie responsabili».

01.37

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazioni antecedenti)

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono inefficaci e si intendono come non espresse, salvi i casi di cui ai commi seguenti.

2. Sono efficaci e vincolanti per il medico le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica;

e) dispone in merito alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse».

01.38

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Dichiarazioni antecedenti)

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sono senz'altro efficaci se espresse con le modalità previste dalla seguente legge.

2. Sono in particolare efficaci e vincolanti per il medico, anche nel caso in cui la loro attuazione metta in pericolo la vita o la salute del paziente, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse.

5. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte me-

dica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

01.39

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Forma della dichiarazione)

1. Le dichiarazioni nonché la nomina del fiduciario di cui alla presente legge sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

01.40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

01.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

01.42

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «essere finalizzata,» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare direttamente o indirettamente la morte del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondata mente attendere la possibile salvaguardia della vita del paziente, salvo espressa disposizione contraria del paziente, certificata tramite una dichiarazione anticipata di trattamento, adottata ai sensi della presente legge».

01.43

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare direttamente o indirettamente la morte del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondata mente attendere la possibile salvaguardia della vita del paziente, salvo espressa disposizione contraria del paziente, certificata tramite una dichiarazione anticipata di trattamento, adottata ai sensi della presente legge».

01.44

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare direttamente la morte del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale, da cui in scienza e coscienza si possa fondata mente attendere la possibile salvaguardia della vita del paziente, salvo esplicita disposizione contraria del paziente, certificata tramite una dichiarazione anticipata di trattamento, adottata ai sensi della presente legge».

01.45

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «medico deve» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.

2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.

3. Il medico deve:

- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri».

01.46

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico

e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria».

01.47

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosticoterapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

2. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

3. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

4. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

5. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

6. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata».

01.48

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona».

01.49

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse».

01.50

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.

3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce man-

canza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocu-
mento della persona assistita o di altri.

4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rap-
presentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia
e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie
infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli arti-
coli 11 e 12 del codice di deontologia medica.

5. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e cir-
costanze inerenti il segreto professionale.

6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli
obblighi del presente articolo».

01.51

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.

2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del
rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone
il cittadino.

3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non
sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le spe-
cifiche competenze necessarie al caso in esame.

4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma
deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenire la sofferenza fi-
sica e psichica».

01.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipen-
denza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa

della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

2. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.

3. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

4. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato».

01.53

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto».

01.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

2. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'articolo 33.

3. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

4. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

5. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente».

01.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita».

01.56

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.

3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona».

01.57

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.

2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure».

01.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.

2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono

esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti».

01.59

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento».

01.60

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.

2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.

3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi».

01.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona».

01.62

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.

2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale».

01.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.

2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico».

01.64

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.

2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.

3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscienza, nonché di terapie segrete.

4. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.

6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.

7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico».

01.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze».

01.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.

2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.

3. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.

4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie».

01.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile».

01.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

2. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

3. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili».

01.69

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1» a: «Nel rispetto» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.70 a 01.156 (pagg. 37-66 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.157

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «direttive anticipate» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.158 a 01.198 (pagg. 66-82 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.199

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana, nel rispetto della volontà dell'individuo.

01.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona».

01.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «tutela la salute» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legitti-

mità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)

1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

01.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana».

01.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «tutela della salute» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

01.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà di auto determinazione in ordine alle scelte terapeutiche, riconosce alla persona il diritto di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

01.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente, ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche».

01.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente».

01.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

01.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «la nutrizione» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.213 a 01.364 (pagg. 87-141 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.365

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «l'alleanza terapeutica» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.366 a 01.459 (pagg. 142-183 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.460

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «e l'idratazione» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.461 a 01.513 (pagg. 183-208 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.514

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «ventilazione artificiale,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.515 a 01.624 (pagg. 208-254 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.625

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «vita rispettosa» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.626 a 01.711 (pagg. 254-284 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009).

01.712

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «consenso informato,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.713 a 01.1010 (pagg. 284-336 dello stampato n. 2 Parte I del 19 marzo 2009, e pagg. 1-72 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1011

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «dichiarazioni anticipate» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1012 a 01.1112 (pagg. 72-117 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1113

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «maggiore di 14 anni» respinte; seconda parte preclusa*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione SIA artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente».

01.1114

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Consenso informato)

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità

naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

01.1115

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 5».

01.1116

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «assistenza di un medico.» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1117 a 01.1317 (pagg. 119-199 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1318

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1319 a 01.1354 (pagg. 200-213 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1355

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti sanitari,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1356 a 01.1409 (pagg. 213-233 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1410

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti sanitari,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo I e al comma I del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1411 a 01.1442 (pagg. 234-248 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1443

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1444 a 01.1469 (pagg. 248-259 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1470

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti sanitari,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1471 a 01.1551 (pagg. 260-293 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1552

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1553 a 01.1594 (pagg. 293-310 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

01.1595

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Prima dell'articolo 1,» a: «trattamenti medici,» respinte; seconda parte preclusa (*)*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte».

(*) Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 01.1596 a 01.1609 (pagg. 310-316 dello stampato n. 2 Parte II del 19 marzo 2009).

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

EMENDAMENTI

1.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

1.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita, della salute, della dignità e della autonomia del paziente*). - 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la per-

sona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, nessun atto medico sia attuato o proseguito senza il consenso informato o comunque contro il valido rifiuto di cure del paziente;

d) fermo restando il diritto del medico di non offrire prestazioni la cui congruità rispetto allo specifico caso clinico non sia riconosciuta dalla scienza medica, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico;

g) garantisce la continuità dell'assistenza medica, sia pure al solo fine di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, anche in caso di rifiuto di determinate cure ed anche nei confronti di malati inguaribili, in stato di incoscienza o in condizioni di fine vita.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

1.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 1.

1.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie

inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale».

1.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno

delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano».

1.16

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge».

1.17

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, in primis quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge».

1.18

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge».

1.19

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la

fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.21

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge».

1.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.23

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine».

1.24

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione la fase di fine vita dell'individui. A tal fine».

1.25

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica

garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:».

1.26

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:».

1.27

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:».

1.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e della propria autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,

pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: «La presente legge non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:».

1.32

NANIA

Al comma 1, nell'alea, sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino a: «Costituzione», e alla lettera a) dopo la parola: «tutela» inserire le seguenti: «ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della Costituzione il diritto alla vita quale inviolabile e indisponibile anche da parte del suo titolare, garantendolo fino alla fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non è più in grado di intendere e di volere».

1.33

PASTORE

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «secondo quanto stabilito dagli» e nella lettera a), tra la congiunzione «e» e le parole: «nell'ipotesi» aggiungere l'interpunzione: «,».

1.34

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO, PERDUCA (*)

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.35

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «in conformità a quanto disposto dagli».

1.36

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «tenendo conto dei principi» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni».

1.37

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dei principi di cui agli».

1.38

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «2, 13 e 32» con le seguenti: «2,3, 13 e 32».

1.39

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, alinea, dopo il numero «2», inserire il seguente: «3».

1.40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e di quanto previsto all'articolo 9, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25 e dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali».

1.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9 e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

1.42

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali».

1.43

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».

1.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9».

1.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

1.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti fondamentali».

1.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti fondamentali».

1.49

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina, entrata in vigore il 1° dicembre 1999».

1.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «,secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.51

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.52

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.55

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.67

ADAMO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.69

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e disponibile alla persona».

1.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano».

1.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.60

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.61

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.62

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.63

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tutela la vita, la salute e un fine vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio».

1.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero pensiero nella vita come in prossimità del fine vita».***1.71**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «riconosce e».***1.72**

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile».***1.73**

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «ed indisponibile» fino a: «e di volere».***1.74**

MALAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».***1.75**

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».***1.76**

MICHELONI, PORETTI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.77

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.79

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ed indisponibile», inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.80

DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «garantito», fino alla fine della lettera.

1.81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «garantito», fino alla fine della lettera.

1.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «anche nella fase terminale dell'esistenza e».

1.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con: «l'individuo».

1.84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con: «paziente».

1.85

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con: «cittadino».

1.86

CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere», con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.87

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.88

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.89

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.90

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge» con le seguenti: «e ne impedisce la morte».

1.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole. «, fino alla morte accertata nei modi di legge» con le seguenti: «fino alla morte naturale».

1.93

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «nei modi di legge», con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.578;».

1.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge» con le seguenti: «in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata».

1.95

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla base di accertate determinazioni scientifiche».

1.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: «nei modi di legge», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita».

1.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconosce come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.99

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) promuove lo sviluppo della scienza».

1.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con con la seguente:

«b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».

1.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «riconosce e».

1.102

NANIA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «garantisce» inserire le seguenti: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Costituzione».

1.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «paziente».

1.104

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «individuo».

1.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «cittadino».

1.106

ADAMO, CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.107

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.108

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

1.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «assolutamente prioritaria».

1.110

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: «e della scienza»

1.112

SACCOMANNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e della scienza» con le seguenti: «alle applicazioni della tecnologia e della scienza».

1.113

MICHELONI, PORETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché il diritto della persona all'autodeterminazione in ordine a scelte terapeutiche in via prioritaria rispetto all'interesse di qualsiasi istituzione, ente o autorità che sia essa di natura politica, religiosa o spirituale».

1.115

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare.»

1.116

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.»

1.117

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.»

1.118

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.»

1.119

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.120

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.121

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.122

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.126

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.127

GUSTAVINO

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «riconosce».

1.128

NANIA

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «garantisce» inserire le seguenti: «, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, che sugli atti medici è possibile il dissenso».

1.129

GUSTAVINO, BAIO, SACCOMANNO, BOSONE, RIZZI, BIANCONI, ASTORE, FOSSON

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: « gli atti medici non possono» con le seguenti: «nessun trattamento sanitario può».

1.131

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «gli atti medici» con le seguenti: «i trattamenti sanitari».

1.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera c),sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «di cui alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina».

1.133

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera c)sopprimere le parole da: «fermo il principio» fino alla fine della lettera.

1.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera c),sostituire le parole: «fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti

imposti dal rispetto della persona umana» *con le seguenti*: «fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge».

1.135

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «e interesse della collettività » fino alla fine della lettera.

1.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e interesse della collettività».

1.137

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «e nessuno può» fino alla fine della lettera.

1.138

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.139

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nel rispetto delle volontà espresse dal paziente, sia oralmente che mediante la dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 3».

1.140

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sopprimere la lettera d).

1.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) stabilisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.142

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) stabilisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.143

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, DI GIROLAMO Leopoldo, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.144

MARINO Ignazio, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico».

1.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.147

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.148

NANIA

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «garantisce» fino a: «delle» con le seguenti: «impone l'obbligo al medico di informare il paziente sulle».

1.149

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle», con le seguenti: «che il medico raccolga il consenso informato del paziente rispetto alle».

1.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d) sostituire: «la partecipazione del paziente all'identificazione informata» con: «al paziente il consenso informato».

1.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire: «la partecipazione» con: «il diritto».

1.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante».

1.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate» con le

seguenti: «cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante».

1.154

SACCOMANNO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del paziente» aggiungere le seguenti: «alla conoscenza e».

1.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata» con le seguenti: «al consenso informato».

1.156

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.157

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla libera scelta».

1.158

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla scelta».

1.160

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «più appropriate».

1.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera.

1.162

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza».

1.163

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d),sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d),sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.165

MARINO Ignazio, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, DI GIROLAMO Leopoldo, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «riconoscendo», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «promuovendo l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente;».

1.166

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge».

1.167

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria» con le seguenti: «promuovendo».

1.168

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «riconoscendo» con le seguenti: «e riconosce».

1.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «come prioritaria».

1.170

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritario il consenso informato del paziente, quale condizione di legittimità del trattamento sanitario e fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.171

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritario il consenso informato del paziente, quale condizione di legittimità del trattamento sanitario».

1.172

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritaria la volontà univocamente espressa dal paziente in ordine alle scelte terapeutiche che lo riguardano».

1.173

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritaria la volontà univocamente espressa dal paziente in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano».

1.174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera d),sostituire le parole: «prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con: «prioritario il consenso informato».

1.175

BOSONE, CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.176

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.177

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio» con: «in particolare».

1.178

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «, in ogni fase della vita».

1.179

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta».

1.180

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.181

BASSOLI, MARINO Ignazio, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera d)aggiungere la seguente:

«*d-bis*) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;».

1.182

CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le informazioni che gli competono;».

1.183

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, MARINO Ignazio, COSENTINO, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantisce al soggetto interessato, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari;».

1.185

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, dopo la lettera d),inserire la seguente:

«*d-bis*) promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.186

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**«d-bis) garantisce le terapie antidolore.».*

1.187

PORETTI, BONINO, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**«d-bis) dispone che, salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera precedente, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal pazienti.».*

1.188

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.189

CASSON, MARINO Ignazio, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, DELLA MONICA, ADAMO, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.190

MICHELONI, PORETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.191

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

– informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentario sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

– dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

– accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

– consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

– consultare e tenere conto delle considerazioni dell'*équipe* sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

– informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

– garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».

1.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, è regolamentata in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione».

1.193

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.194

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.195

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha di-

ritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.197

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento, in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a fame richiesta è il paziente».

1.201

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.202

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ricorda l'esistenza del codice penale e in particolare degli articoli 575, 579, 580».

1.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso».

1.205

CECCANTI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) confermando i divieti contenuti negli articoli 575, 579, 580 del codice penale, relativo all'omicidio, all'omicidio del consenziente, nonché all'istigazione e all'aiuto al suicidio, considera l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;».

1.206

DELLA MONICA, MARINO Ignazio, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.207

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «575, 579, 580» con le seguenti: «575, 579, 580, 583».

1.209

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ogni forma di eutanasia e».

1.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.212

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «eutanasia» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive.».

1.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e),sopprimere le parole: «, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.214

MARINO Ignazio, DELLA MONICA, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerando», fino alla fine della lettera.

1.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e)sostituire le parole: «l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza» con le seguenti: «l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.216

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, ANDRIA, SERRA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica» aggiungere le seguenti: «nonché di assistenza alle persone».

1.127a

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e)sopprimere le seguenti: «esclusivamente».

1.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere le parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.220

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi, e di terapie anti dolore»;

1.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera e)aggiungere il seguente periodo: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina per le terapie contro il dolore, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, dopo la lettera e)aggiungere la seguente:

«e-bis) assicura il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.223

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).***1.224**

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

f-bis) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

f-ter) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

f-quater) garantisce che la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.226

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.227

GUSTAVINO, COSENTINO, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.225

BIANCHI, MARINO Ignazio, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico non persista in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 2. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.228

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico».

1.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilisce in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo».

1.230

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore».

1.233

CECCANTI, BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, ADAMO

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti: «garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico si astenga».

1.234

BOSONE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «garantisce che» inserire le seguenti: «in ogni caso e tanto più».

1.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,».

1.236

COSENTINO, BIANCHI, MARINO Ignazio, DI GIROLAMO Leopoldo, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,».

1.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «o in condizioni di morte prevista come imminente».

1.238

BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o in condizioni di morte prevista come imminente».

1.239

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, MARINO Ignazio, CASSON, BASSOLI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.240

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «imminente» con la seguente: «certa».

1.241

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «debba» con la seguente: «deve».

1.242

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico» con le seguenti: «garantire il rispetto delle volontà del

paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali».

1.243

MARINO Ignazio, COSENTINO, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari».

1.244

CASSON, GUSTAVINO, PORETTI, MARINO Ignazio, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, DELLA MONICA, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «straordinari».

1.245

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.» con: «non espressamente voluti».

1.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.» con le seguenti: «non voluti».

1.249

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

A comma 1, lettera f), sostituire le parole: «non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico» con le seguenti:

«non espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.246

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «straordinari non proporzionati,» con le seguenti: «non voluti dal paziente».

1.248

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera f) la parola: «straordinari» è sostituita con la seguente: «eccezionali».

1.250

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera f) le parole: «non proporzionati» sono sostituite con la seguente: «sproporzionati».

1.251

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «non proporzionati» inserire le seguenti: «e non efficaci».

1.252

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.»

1.253

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «condizioni cliniche» con le seguenti: «dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «configurati come» con la seguente: «di».

1.255

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque incompatibili con i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della dignità, ai sensi degli articoli 32, comma secondo, e 2 della Costituzione».

1.256

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: «In relazione alle condizioni di un ammalato, sono da ritenersi ordinarie le cure in cui dà rapporto di debita proporzione tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. Dove non si dà proporzione le cure sono da considerarsi straordinarie. Al fine di verificare e stabilire il darsi o meno del rapporto di proporzione in una determinata situazione, si devono "valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali"».

1.257

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, alla fine della lettera f), aggiungere il seguente periodo: «Al fine di verificare e stabilire il darsi o meno del rapporto di proporzione in una determinata situazione, si devono "valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risul-

tato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali"».

1.258

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge».

1.259

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno».

1.260

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente».

1.261

D'ALIA, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili, promuove la diffusione delle cure palliative e la cura delle malattie rare, assicurando l'accesso alle relative terapie anche agli indigenti».

1.262

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzione fisiche e mentali del corpo».

1.263

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui:

a) le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate;

b) si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale».

1.264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 2.***1.501**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana».

1.502

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ra-

tifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.503

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.504

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.265

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 2, dopo la parola: «Garantisce», aggiungere le seguenti: «promuove e tutela»,

1.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.» con le seguenti: «specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie.»

1.267

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente,» con le seguenti: «rivolte».

1.268

PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «alla presa in carico» fino alla fine con le seguenti: «all'assistenza del paziente, in particolare se in stato di incapacità di intendere e di volere, e della sua famiglia».

1.269

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 2, dopo le parole: «presa in carico del paziente,» inserire le seguenti: «ivi incluse tutte le spese necessarie al ricovero e alla cura delle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4-bis, e».

1.270

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «indigenti,».

1.271

MARITATI, CASSON, GUSTAVINO, PORETTI, MARINO Ignazio, BIANCHI, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, ADAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «di intendere e di volere», con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.272

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «di volere» inserire le seguenti: «, siano essi cittadini italiani o stranieri.».

1.273

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, dopo le parole: «della loro famiglia» inserire le seguenti: «, e sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani.».

1.274

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziale (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50% a carico del S.S.n. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito.».

1.275

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Essa garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.».

1.276

MARINO Ignazio

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere scientifico o metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

1.277

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1) entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Governo adotta le misure necessarie per far fronte alle spese derivanti dalla presa in carico dei pazienti le cui condizioni economiche siano non sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle persone che si trovano nella fase terminale dell'esistenza, assistite o ricoverate in strutture non convenzionate».

1.278

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'AsI competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e io ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante».

1.279

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.282

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.280

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute e dell'autodeterminazione)».

1.281

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo: i diritti)».

1.283

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.284

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.285

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.286

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.287

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti)».

1.288

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti)».

1.289

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.290

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute)».

1.291

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute)».

1.292

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo)».

1.293

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(L'individuo nella fase del fine vita, i diritti)».

1.294

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.295

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.296

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.298

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.297

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(I diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.299

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Fine vita, i diritti dell'individuo)».

1.300

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica, sopprimere le parole: «della vita e».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1****1.0.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Eutanasia e suicidio assistito)

1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.

2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute».

1.0.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - (*Consenso del!'avente diritto*). - 1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile"».
